



# **REGIONE PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,  
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO  
SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

**SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA  
TERRITORIALE**

---

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

---

Codice CIFRA: SGO/ DEL / 2018/

OGGETTO: "Servizio Emergenza Urgenza 118. Modifiche e linee guida per l'affidamento e gestione di postazioni del Servizio Emergenza Urgenza 118 Regione Puglia - Revoca della D.G.R. 1117/2017"

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie del funzionario istruttore e confermate dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Offerta Territoriale e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferisce.

**Visto:**

- la DGR n. 1479/2011 “Nuovo Assetto del Servizio Emergenza Urgenza 118” con la quale veniva rimodulato lo schema di convenzione tra le AA.SS.LL. e le Associazioni di volontariato, già adottato con DGR n. 1171/2008, per la fornitura di mezzi di soccorso idonei ad assicurare le postazioni territoriali del Servizio di Emergenza Sanitaria, per far fronte alle esigenze organizzative e di gestione sia a livello Aziendale che Regionale;
- la DGR n. 1788/2011 “Nuovo Assetto del Servizio Emergenza Urgenza 118” RETTIFICA ED INTEGRAZIONE, con la quale venivano rettificati alcuni refusi relativi agli allegati A1 e B1 della DGR 1479/2011.
- l'allegato “C” della DGR 1479/2011 con il quale veniva identificata la procedura di Selezione per individuare le Associazioni di Volontariato a cui affidare le postazioni relative al Servizio di Emergenza urgenza 118.
- la DGR n.1171/2017 del 18.07.2017 , con la quale veniva annullato quanto stabilito dall'allegato C della DGR 1479/2011, poiché non perfettamente allineato con la normativa in vigore, relativo all'affidamento dei Servizi per l'Emergenza Urgenza 118; veniva stabilito che ogni ASL doveva attenersi, nel selezionare i soggetti gestori delle postazioni SEU118, alle procedure previste dalla sezione IV D.lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti), contemperando l'esigenza di valorizzazione della professionalità ed esperienza delle Associazioni di Volontariato partecipanti con quelle di trasparenza ed apertura del sistema a soggetti in possesso delle caratteristiche richieste; veniva fissata in un anno la durata delle convenzioni affidate in conformità alle procedure di cui all'art. 143 D.lgs. 50/2016 , nelle more della pubblicazione delle linee guida di affidamento e gestione delle postazioni SEU118 Puglia.

**Considerato**

- che tale deliberazione risultava pienamente aderente al dettato normativo allora vigente così come delineato dal codice dei contratti in cui è previsto che “*i servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza*” non possano essere oggetto di esclusione dall'obbligo di gara, come statuito dall'art. 17 del d.lgs. 50/2016;

**Atteso che:**

- l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, il Comitato Regionale Anpas Puglia e l'Associazione di Pubblica Assistenza Mottola Soccorso, con ricorso del 01.09.2017 innanzi al Tar Puglia Lecce, richiedevano l'annullamento del bando di gara indetto dalla Asl di Taranto per l'affidamento del servizio annuale di trasporto infermi e della deliberazione della Giunta regionale 1171 del 18/07/2017 di modifica e fissazione delle linee guida transitorie per l'affidamento e gestione di postazione del Servizio Emergenza Urgenza 118 Regione Puglia;
- con sentenza n.32/2018, depositata in data 12/01/2018, il Tar Lecce, definitivamente pronunciando sul punto, annullava i provvedimenti impugnati, ritenendo gli stessi in contrasto, tra l'altro, con il dettato dell'art.57 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), in vigore dal 3 agosto 2017, e intervenuto dunque in data successiva a quella di adozione della DGR 1171/2017, che, nello stabilire che i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, induce a ritenere, ad avviso del giudice amministrativo, "ormai codificato il principio dell'affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato dei servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza";
- occorre pertanto adeguare la disciplina che regola l'affidamento delle postazioni per il servizio emergenza urgenza alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, ed in particolare all'art.57, attribuendo priorità all'affidamento in convenzione alle associazioni di volontariato, *"iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'art.41, comma 2 ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente"*, il tutto *"in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione"*;
- le convenzioni, pertanto, non potranno essere concesse in affidamento mediante i criteri previsti dalla dgr 1171 del 2017, che non risultano più coerenti con la normativa in materia di affidamento dei servizi di trasporto in ambulanza, dovendo le norme contenute nel Codice degli Appalti essere lette alla luce degli artt. 56-57 del Codice del Terzo Settore, con conseguente superamento dell'obbligo della gara per l'attribuzione dei servizi di trasporto sanitario di emergenza - urgenza nel territorio regionale, pur nel necessario perseguimento degli obiettivi di solidarietà, nonché in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, oltre che nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione;
- è allo studio degli Uffici regionali la riforma dei servizi di emergenza -urgenza, con nascita di un'Azienda/Agenzia con il conseguente passaggio alle dipendenze della stessa di tutto il personale utilizzato nei diversi momenti dell'allarme e della risposta all'emergenza sanitaria.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone, nelle more del completamento della riforma dei servizi di emergenza-urgenza:

1. di dare attuazione, per la parte che qui viene in rilievo, al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), che, in tema di servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, all' art.57, ha espressamente previsto la facoltà di affidare, in via prioritaria, il servizio in convenzione alle organizzazioni di volontariato che possiedono determinati requisiti;
2. di stabilire che, nelle more che la Regione dia piena esecuzione agli artt. 56 e 57 del Codice, *“i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere in via prioritaria oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'art.41 , comma 2 ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale in un sistema di effettiva contribuzione ad una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà in condizioni di efficienza economica e adeguatezza nonchè nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione”*.
3. di stabilire, pertanto, che ogni ASL o Amministrazione pubblica committente, al fine della individuazione dei soggetti gestori delle postazioni SEU 118, potrà ricorrere a modalità di affidamento alternative alle convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato, solo fornendo adeguata motivazione, vale a dire dimostrando, come richiesto dalla nuova normativa nazionale che la procedura adottata garantisca:
  - il perseguimento degli obiettivi di solidarietà,
  - condizioni di efficienza economica e adeguatezza,
  - il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.
4. di stabilire che, in caso di affidamento in convenzione, sempre nelle more della piena attuazione delle prescrizioni riportate dall'art.56, *“l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alla medesima”*. Sarà cura delle Amministrazioni committenti garantire il pieno rispetto di quanto previsto a tale riguardo dall'art. 56, comma 3.
5. di stabilire che le convenzioni relative al Servizio Emergenza Urgenza 118 affidate con la precedente disciplina ed attualmente in essere rimangono in vigore sino alla loro naturale

scadenza e che , in caso di rinnovo della convenzione, il rapporto si risolve di diritto decorsi 60 giorni dalla piena attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n.117/2017.

### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K.

### **LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore , dal Dirigente di Servizio, dal Dirigente di Sezione e dal Direttore del Dipartimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge.

### **DELIBERA**

Di prendere atto delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. di revocare la D.g.r. n.1171/2017;
2. di dare attuazione, per la parte che qui viene in rilievo, al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), che, in tema di servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, all'art.57, ha espressamente previsto la facoltà di affidare, in via prioritaria, il servizio in convenzione alle organizzazioni di volontariato che possiedono determinati requisiti;
3. di stabilire che, nelle more che la Regione dia piena esecuzione agli artt. 56 e 57 del Codice, *“i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere in via prioritaria oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'art.41, comma 2 ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale in un sistema di effettiva contribuzione ad una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà in condizioni di efficienza economica e adeguatezza nonchè nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione”*;

4. di stabilire, pertanto, che ogni ASL o Amministrazione pubblica committente, al fine della individuazione dei soggetti gestori delle postazioni SEU 118, potrà ricorrere a modalità di affidamento alternative alle convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato, solo fornendo adeguata motivazione, vale a dire dimostrando, come richiesto dalla nuova normativa nazionale, che la procedura adottata garantisca:
  - il perseguimento degli obiettivi di solidarietà,
  - condizioni di efficienza economica e adeguatezza,
  - il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.
5. di stabilire che, in caso di affidamento in convenzione, sempre nelle more della piena attuazione delle prescrizioni riportate dall'art.56, *"l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alla medesima"*. Sarà cura delle Amministrazioni committenti garantire il pieno rispetto di quanto previsto a tale riguardo dall'art. 56, comma 3.
6. di stabilire che le convenzioni relative al Servizio Emergenza Urgenza 118 affidate con la precedente disciplina ed attualmente in essere rimangono in vigore sino alla loro naturale scadenza e che , in caso di rinnovo della convenzione, il rapporto si risolve di diritto decorsi 60 giorni dalla piena attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n.117/2017.
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

**il Segretario della Giunta**

**il Presidente della Giunta**

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE: **Giuseppe CAPALDO**

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO: **Giuseppe LELLA**

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE: **Giovanni CAMPOBASSO**

Il direttore di Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per Tutti:  
**Giancarlo RUSCITI**

IL PRESIDENTE: **Michele EMILIANO**